

# QTRP Calabria

approvato dal consiglio regionale il 01 agosto 2016

## Sintesi delle Prescrizioni e Direttive <sup>1</sup>

A cura di Domenico Santoro

### Indice

<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>Conformazione delle Prescrizioni e Direttive</b> .....	<b>3</b>
<b>Disposizioni per i Beni paesaggistici</b> .....	<b>3</b>
<i>Beni Paesaggistici – esclusioni certe:</i> .....	3
<i>Beni Paesaggistici puntuali – Intorni 200 ml (con PSC 100 ml)</i> .....	4
<i>Laghi</i> .....	4
<i>Montagne</i> .....	5
<i>Zone archeologiche</i> .....	5
<i>Boschi e Foreste, incendi</i> .....	6
<i>Parchi e aree protette</i> .....	6
<i>Fiumi e torrenti</i> .....	7
<i>Ambiti costieri e marini (altezza 5/1)</i> .....	8
<b>Edificazione dei territori agricoli</b> .....	<b>9</b>
<b>Sistema di mobilità lenta: Direttive</b> .....	<b>10</b>
<b>Energia da fonte rinnovabile</b> .....	<b>10</b>
<b>Corretto inserimento: direttive</b> .....	<b>13</b>
<i>QTRP (Parte del Piano Paesaggistico) – Forum di partecipazione</i> .....	13
<b>Manutenzione Territorio</b> .....	<b>14</b>
<i>Intesa Città Campagna</i> .....	14
<i>Patto per la Manutenzione del Territorio e Delocalizzazioni</i> .....	15
<b>Centri storici e rete dei beni culturali</b> .....	<b>15</b>
<b>Rigenerazione delle periferie urbane sostenibili</b> .....	<b>16</b>
<b>Ambiti urbanizzabili, mitigazione consumo suolo</b> .....	<b>16</b>
<i>Disincentivo sottrazione suolo all'agricoltura: direttive</i> .....	16
<i>Dimensioni minime degli strumenti attuativi</i> .....	16
<i>B - Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione</i> .....	17
<i>C - Premialità per i Comuni a Zero ambiti Urbanizzabili: indirizzo</i> .....	17
<i>D - Distretti autonomi: Direttive</i> .....	17
<i>E - Zone ad alta agevolazione: indirizzi</i> .....	17
<i>Nuove funzioni urbane – Standard - Direttiva</i> .....	18
<b>Adeguamento dei PSC/PSA e PTCP</b> .....	<b>18</b>
<b>Valutazione di Coerenza della pianificazione in itinere</b> .....	<b>19</b>
<b>Perequazione</b> .....	<b>19</b>
<i>Aree a Perequazione obbligata (min. 30%)</i> .....	19
<b>Prescrizione standard su Rischi territoriali – Cartografia e Dati Territoriali-Allegati</b> .....	<b>20</b>
- <i>ALLEGATO 1 – Valutazione dei Rischi Territoriali e della Componente Geologica per i PSC/PSA</i> .....	20
- <i>ALLEGATO 2 – Linee Guida per la formazione dei Dati Territoriali dei PSC/PSA</i> .....	21
- <i>ALLEGATO 3: CATALOGAZIONE CENTRI STORICI</i> .....	23
- <i>ALLEGATO 4 – Linee Guida per la redazione dei Piani Spiaggia</i> .....	24
- <i>ALLEGATO 5 – Linee Guida per la realizzazione dei Database Topografici</i> .....	25

<sup>1</sup> La presente sintesi, realizzata per facilitare la comprensione dell'applicazione normativa immediata, non può sostituire la comprensione dell'intero QTRP;

## Premessa

La Calabria protegge i suoi Beni Paesaggistici, boschi, laghi, torrenti, archeologia, montagne, costa, territori agricoli. Con l'approvazione definitiva del QTRP del Consiglio Regionale, del 1 agosto 2016, si chiude un processo durato oltre due decenni.

Avendo partecipato alla stesura del QTRP non sono il più adatto a dispensare commenti critici, ma credo che la Calabria abbia bisogno di questo QTRP che individua come “beni Comuni” i Beni paesaggistici. Credo che la sua applicazione possa portare sviluppo proprio da quei Beni Paesaggistici che, a parole tutti osannano e, nei fatti sono distrutti perché del tutto asserviti agli interessi economici individuali.

Negli decenni passati, per elaborare il QTRP, ci avevano provato le Università, ma solo nella passata legislatura, un gruppo di progettazione, in seno al Dipartimento regionale di Urbanistica, ha portato a termine un Quadro Conoscitivo gigantesco ed un progetto con a latere il più grande processo di partecipazione con i cittadini calabresi e di concertazione con gli Enti locali.

Proprio questo processo di partecipazione (con circa 5.000 partecipanti) aveva fatto capire che si trattava di un buon lavoro e che la Calabria era pronta a recepire norme di tutela e conservazione più stringenti dei propri Beni Paesaggistici.

L'attuale Amministrazione regionale, con lungimiranza, non ha riportato gli orologi indietro, ed accettando la sostanza del QTRP, lo ha emendato in senso rafforzativo delle tutele ed ha approvato definitivamente.

### **Vincoli territoriali**

Vincoli quindi, con cui dovremmo convivere e che porteranno civiltà e chiarezza nell'uso del nostro territorio. Molte le nuove norme quasi tutte Prescrittive, immediatamente applicabili, e con Direttive verso i nuovi PSC/PSA.

### **Ingegneria Naturalistica**

La norma che più caratterizza questo Piano è quella che la Regione adotta finalmente la norma che tutti gli interventi sui fiumi e torrenti siano effettuati con il metodo dell'ingegneria naturalistica. Se applicata, soprattutto dalle Provincie, rappresenta una rivoluzione della gestione del territorio in Calabria. Niente più cementificazione e fiumi tombati.

Risalta anche la norma che le fasce di 300 e 150 ml dalle coste, laghi e torrenti debbano essere inedificabili, mentre fino ad oggi proprio questa tipologia di territorio aveva portato i disastri ambientali peggiori.

Ed inoltre la fascia di inedificabilità dai piccoli corsi d'acqua viene portata a 20 ml.. In questo settore vi è da far notare che i Comuni avevano dimenticato la precedente fascia di protezione di 10 ml, da sempre esistente.

### **Mitigazione al consumo di suolo**

È la norma su cui più si discuterà nel seguito. Essa parte da una maggiorazione dei termini perequativi, del 30% minimo di aree da demandare al demanio comunale oltre agli standard di legge, ed inoltre porta un aumento considerevole, pari al 50%, degli oneri economici per i titoli abilitativi.

### **Nuovi Progetti del QTRP**

Fra i progetti previsti dal QTRP vi è la Manutenzione del Territorio, attraverso l'Intesa città campagna che possa portare al riconoscimento degli edifici attualmente insistenti nelle aree a rischio e che quindi dovranno essere incentivati per giungere alla loro delocalizzazione.

Vi è un primo accenno alla Rigenerazione delle periferie urbane che in associazione al documento operativo, di cui la Giunta regionale è impegnata a realizzare dalla nuova legge urbanistica, rappresentano un concreto avvio di questa pratica urbanistica di cui la Calabria ha urgentemente bisogno.

Sulle energie da fonti rinnovabili il QTRP non trova una formulazione abbastanza chiara e coerente, ma fa rimanere a 500 mt la fascia di rispetto, molto contestata dalle grandi imprese eoliche, e soprattutto da la possibilità ai Comuni di limitare la proliferazione delle pale eoliche piccole e medie attraverso l'istituzione di aree agricole speciali che assumono valore paesaggistico e quindi poco attaccabili giuridicamente.

*La presente sintesi delle Prescrizioni e Direttive verso i Comuni è da considerare incompleta, poiché la tecnica degli estratti e la sinteticità costringe a non considerare molte particolarità della normativa, che deve essere vista nel suo complesso.*

*Dal seguente link del BURC è possibile scaricare tutti e 53 plichi del QTRP in formato Pdf:*

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur\\_P&Parte=](http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bur_P&Parte=)

## Conformazione delle Prescrizioni e Direttive

*L'art. 3 parla ora di tutela e non specifica se si tratta di prescrizioni o direttive. L'interpretazione è quella che le tutele siano da equiparare alle prescrizioni.*

### Art. 3 – Modalità d'uso del QTRP

1. Il QTRP contiene:

- 1) **Indirizzi:** gli orientamenti culturali e strategie da assumere;
- 2) **Direttive:** le attività da realizzare in sede di formazione dei Piani e progetti;
- 3) **Prescrizioni (tutele):**
  - **Dirette:** immediatamente conformative per la proprietà;
  - **Indirette:** immediatamente conformative per la gestione del territorio;

Definizioni di intervento:

- **Conservazione** del patrimonio culturale: prevenzione, manutenzione e restauro.
- **Prevenzione:** limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
- **Manutenzione:** controllo condizioni del bene culturale e mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
- **Restauro:** operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

## Disposizioni per i Beni paesaggistici

*I tomi 1, 2, 3 non sono cambiati dall'iniziale configurazione, pertanto si consiglia di scaricarli non dal BURC, ma direttamente dal sito regionale, sezione QTRP, dove sono riuniti in fascicoli coerenti.*

<http://www.urbanistica.regione.calabria.it/>

Per l'individuazione dei beni da inserire nei PSC/PSA e per la gestione territoriale vedi:

- Tomo1 : Quadro Conoscitivo – Individuazione dei Beni e Vincoli Paesaggistici;
- Tomo 3 : Atlante APTR - Beni Paesaggistici per le singole aree;

### Beni Paesaggistici – esclusioni certe:

**2.art. 3 c.4.** Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/04, fatta eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi

dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

## **Beni Paesaggistici puntuali – Intorni 200 ml (con PSC 100 ml)**

*L'interpretazione è quella che si tratti delle inedificabilità degli intorni dei beni puntuali, nonostante non siano ben indicato, e quindi ad esclusione del reticolo idrografico e dei fiumi e torrenti, per i quali vi è già una tutela di 150+150 ml.*

### **Art. 7 punto C.**

Nelle aree definite come intorni ai sensi del presente si osservano le seguenti prescrizioni:

#### **Perimetrazione:**

- a) La Regione, in sede di redazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i seguenti criteri:
- 1) continuità con le caratteristiche percettive ed estetiche del paesaggio o del bene in questione;
  - 2) continuità eco-funzionale con gli ecosistemi interessati;
  - 3) consistenza geopedologica e contiguità rispetto alle unità geomorfologiche coinvolte;
  - 4) coerenza con la natura storico-culturale e le caratteristiche tipologiche del bene in questione.
  - 5) tutela e conservazione dell'integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione nonché delle visuali da e verso i medesimi beni;

#### **Verifica Comunale in sede di PSC, min. 100 ml**

I Comuni, in sede di elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata, verificano l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua ai beni paesaggistici individuata e vincolata ad inedificabilità dal QTRP, variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento per aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante oggetto di tutela.

#### **Applicazione immediata 200 ml**

In attesa della esatta perimetrazione da parte dei Comuni, si applica ai beni di cui al comma precedente una misura provvisoria di rispetto minima pari a 200 m e su di essa si applicano le misure di salvaguardia a far data dall'adozione del QTRP ai sensi dell'art.12 comma 3 del TU 380/01.

#### **Zone contigue ai Centri Storici**

Nel caso che negli "Intorni" vi siano degli edifici esistenti e/o si tratti di centri storici le trasformazioni consentite saranno riferite al restauro o alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi così da non alterare l'aspetto del loro intorno, specie in situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).

## **Laghi**

*Il QTRP delinea la salvaguardia integrale (inibizione all'edificabilità) della fascia dei 300 ml.*

**Art.3 c.4** : i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di **300 metri** dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

Norme di tutela:

- la salvaguardia integrale delle morfologie naturali (vegetazione ripariale, piccole isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione;
- il contenimento di tutte le opere costruite per la fruizione della costa lacuale, limitandole a quelle temporanee e facilmente rimovibili;
- la realizzazione di trasformazioni inerenti le reti energetiche telefoniche, idriche altrimenti localizzabili;
- la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio lacuale.
- il divieto dei mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive e industriali;
- il divieto di effettuare interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento di

superficie impermeabile.

## **Montagne**

Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e **1.200 metri** sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

Nei territori montani, quali misure di salvaguardia paesaggistica possono considerarsi interventi ammissibili quelli finalizzati:

- alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- alla forestazione;
- alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici e di rifugi di modesta entità;
- alla realizzazione di interventi di produzione e distribuzione dell'energia se questi sono coerenti con la programmazione settoriale e garantiscono il rispetto della montagna;
- al contenimento delle addizioni urbane e delle infrastrutture (strade, impianti sciistici, insediamenti turistici), al di fuori delle previsioni dei piani di settore in materia turistica e delle infrastrutture d'interesse strategico regionale o nazionale, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

## **Zone archeologiche**

Nella fattispecie si intendono zone di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. m) del D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i., gli ambiti territoriali terrestri e/o marini, in cui ricadono beni archeologici puntuali o lineari, visibili o non visibili in superficie, consistenti in reperti mobili e/o strutture immobili conservati integralmente o parzialmente, oggetto di scavo in estensione o di saggi di limitata entità, di ricognizioni di superficie, di ritrovamenti fortuiti o di indagini indirette che testimonino la loro presenza nel sottosuolo.

Il loro interesse deriva quindi dall'intrinseco legame tra i resti archeologici ed il loro contesto paesaggistico di giacenza, ossia le aree circostanti che lo costituiscono e in cui i reperti si inseriscono, connotando il paesaggio con la compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici. E' da intendersi la permanenza dell'interesse Paesaggistico anche quando, a seguito di verifica archeologica del contesto, non si rilevino ulteriori evidenze archeologiche.

Tenuto conto dei suindicati criteri, le zone di interesse archeologico possono essere individuate anche in base alla presenza di uno o più dei seguenti casi:

Per queste Zone si osservano i seguenti indirizzi e misure di salvaguardia:

- a) Gli Enti Territoriali in sede di redazione e/o di adeguamento dei loro strumenti urbanistici perimetrano cartograficamente a scala adeguata le Zone d'interesse archeologico presenti nel proprio territorio, in base a quanto già disciplinato dal QTRP;
- b) ogni modifica dello stato dei luoghi è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159, D.lgs 42/2004 che prevede nella fase endoprocedimentale il parere archeologico;
- c) sono ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme;
- d) è ammesso il mantenimento e la ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, di manufatti edilizi e di attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione dei reperti archeologici, purché se ne garantisca un corretto inserimento paesaggistico;
- e) è ammessa la realizzazione di strutture provvisorie rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa;
- f) non è ammessa alcuna trasformazione, eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni (escluse le coltivazioni che comportino arature profonde);
- g) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

h) non è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata.

Nel caso di aree archeologiche *diffuse*, ovvero caratterizzate non tanto dalla evidenza di reperti visibili quanto dalla probabilità di una loro esistenza, risulta di riconosciuta utilità una normativa di limitazione delle arature profonde oltre i 50 cm di profondità e la prescrizione, in caso di scavi connessi con le fondazioni di edifici o infrastrutture, di controlli da parte della Soprintendenza Archeologica.

Nelle Zone di interesse Archeologico, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti (ex artt. 10, 12, 13, 14, 15, 45, 46 e 47 D.lgs. 42/2004), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del QTRP e dello strumento urbanistico comunale come previsto dal comma 4, lettera a) dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono riferimento le norme specifiche di tutela e salvaguardia che saranno riportate in forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d'Ambito.

## **Boschi e Foreste, incendi**

### **Art.10**

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in particolare:

- opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

**Art. 3** - È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi:

- la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche;
- la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti.

## **Parchi e aree protette**

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

In particolare i territori nei quali siano istituite aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, per perseguire le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

## Fiumi e torrenti

*La Regione adotta finalmente la norma che tutti gli interventi sui fiumi e torrenti siano effettuati con il metodo dell'ingegneria naturalistica. Se applicata, soprattutto dalle Provincie, rappresenta una rivoluzione della gestione del territorio in Calabria.*

*Ed inoltre, rende inedificabili, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi e al di fuori dei centri abitati, le fasce di rispetto di 150 ml.se non per opere infrastrutturali. Per i fiumi più importanti sono previsti i Parchi Fluviali.*

### Art. 12 Direttiva

Tutti gli interventi dovranno essere progettati nel rispetto dei principi e dei metodi applicativi elaborati in materia di ingegneria naturalistica.

### Corsi acqua iscritti negli elenchi:

**Art.3 c.4** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi<sup>2</sup> previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Norme di tutela::

- che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d'acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti nell'articolo 11, siano mantenute inedificabili, fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità .
- che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta
- Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l'equilibrio idrogeologico, fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
- Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena;
- Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità e la fruizione dei corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività di fruizione turistica legate al tempo libero;

### Direttiva Fiumi

#### Art. 12 comma 4.

- a. le Province nell'ambito dei rispettivi PTCP prevederanno per i corsi d'acqua più importanti, la *costituzione di parchi fluviali*.
- b. Sono esclusi nuovi interventi sulle aree fluviali e lacustri, ad eccezione di quelli necessari per la messa in sicurezza o la riduzione dei livelli di rischio ambientale.
- c. All'interno dei piani di spiaggia, i Comuni dovranno prevedere le zone di rinaturalizzazione in prossimità delle foci, al fine di restituire al medesimo corso d'acqua una caratterizzazione della riqualficazione naturalistico-ambientale delle stesse. che riesca a mettere in relazione il sistema costiero con quello montano.
- d. Tutti gli interventi dovranno essere progettati nel rispetto dei principi e dei metodi applicativi elaborati in materia di ingegneria naturalistica.

### Vincoli Inibitori (10 ml da argini, 20 senza argini)

*Viene specificato che i PSC-PSA vedono prevedere, per tutti i corsi d'acqua minori, una fascia di 20 ml., ridotta a 10 ml se vi sono gli argini. A prima vista la distanza di 20 ml sembra troppo*

---

<sup>2</sup> Il Quadro Conoscitivo del QTRP riporta tali corsi d'acqua.

---

*ampia per la realtà dei fatti, dove quasi sempre si tratta di piccolissimi corsi d'acqua dalla larghezza di meno di 1 ml. Quasi sempre senza argini.*

**Art. 25** - ...fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica.

## **Ambiti costieri e marini (altezza 5/1)**

*La Regione decide finalmente di conservare il territorio costieri che non sono stati già urbanizzati. I PSC/PSA non potranno inserire nuovi ambiti di trasformazione edilizia entro i parametri individuati e dovranno impegnarsi alla conservazione delle Dune e delle Pinete ecc.*

*La norma dell'altezza degli edifici (5/1) viene declassata ad indirizzo.*

### **Art. 11 (300 ml da non antropizzare)**

**Prescrizione:** Limitatamente ai tratti costieri non antropizzati e non urbanizzati, posti fuori dai centri abitati (per "centri abitati" si intende quanto definito dal Nuovo codice della Strada art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992), fatte salve le previsioni dell'articolo 146 del DLgs 42/04, il QTRP, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, prescrive il divieto assoluto di edificabilità nella fascia costiera interna ai 300 ml dal confine del demanio marittimo, (linea SID così come definita dalla cartografia catastale), e fino ad un massimo di 500 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.

Per non antropizzati e non urbanizzati si intendono le aree definite, nei piani urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul BURC dell'atto di adozione del QTR, agricole o classificati E ai sensi del DM 1444/68 nonché le aree con destinazione diversa, per le quali le trasformazioni territoriali siano sottoposte a piano attuativo, non ancora approvato od valutato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed autorizzati ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04 entro il sopracitato termine. Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi.

...I comuni, ai sensi dell'art. 145 del DLgs. 42/04, valuteranno la coerenza delle previsioni dei PSC (PRG e/o PdF) vigenti, in quanto ricomprese in strumenti attuativi già approvati e ancora attuali, provvedendo ad adeguare gli strumenti vigenti alle presenti norme con la facoltà di prevedere ulteriori fasce di rispetto in aggiunta alle suddette limitazioni.

### **Dune e pinete:**

Nelle zone umide e lungo le coste devono essere preservate le caratteristiche sabbiose dei terreni con la conservazione integrale della fascia predunale e dunale e delle morfologie naturali (dune, falesie, piccole isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione;

Per le barriere frangivento, tra cui anche le pinete, sono inibite l'eliminazione delle medesime e le attività antropiche che ne possano far mutare il carattere paesaggistico.

Nelle stesse aree sono inoltre da perseguire:

- il contenimento delle opere per la fruizione del demanio marittimo, da limitarsi a quelle temporanee e facilmente rimovibili;
- il contenimento delle trasformazioni ad elevato impatto paesaggistico connesse alle attività agricole;
- la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio costiero.

### **Art. 11 comma 2.1. Ambito costiero urbanizzato: indirizzo (H. 5/1)**

---



Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nelle aree costiere- marine, i Comuni, nei tratti di costa urbanizzati, nella redazione dei PSC/PSA avranno cura di:

- preservare ove esistenti le testimonianze ed i valori del paesaggio agrario e costiero;
- mantenere i giardini mediterranei e le aree piantumate;
- stabilire per gli interventi di nuova edificazione sottoposti a piano attuativo un rapporto tra la distanza dalla linea di confine demaniale marittimo (linea SID) e l'altezza possibile dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.

#### **Art. 11 comma 2.2. Manufatti fuori scala – Prescrizione**

*La formulazione della normativa è molto contorta e ha al suo interno errori tecnici di battitura, Pertanto risulta di difficile comprensione. Comunque ciò che sembra certo è l'applicazione, all'interno della fascia dei 300 mt dal demanio, di una mitigazione dei nuovi manufatti edilizi fuori scala e pertanto da uniformarsi agli edifici vicini.*

1. All'interno del confine demaniale marittimo, ed in ogni caso al di fuori della fascia dei Nella fascia compresa tra la linea demaniale e la linea dei 300 mt dalla linea di battigia, fatte salve le procedure autorizzative di cui al D.lgs. 42/04, per i vuoti edilizi è ammissibile un'edificazione con altezza non superiore a quella degli edifici vicini, e nel caso di altezze differenti, non superiore all'altezza di quello più basso alla media delle altezze degli edifici adiacenti. Non è comunque ammissibile la previsione di manufatti fuori scala.
2. Inoltre dovranno essere garantiti in numero e dimensioni adeguati corridoi di accesso e con visuali di permeabilità verso la spiaggia.

## Edificazione dei territori agricoli

*Più che indirizzi, le norme che seguono, sembrano da dover essere interpretate come direttive, poiché si riferiscono tutte ad articoli della legge reg. 19/02.*

*Nell'articolato compare la possibilità di "deroga" con Piano di Sviluppo Aziendali giustificati.*

#### **Art.10 c.2 - Indirizzi**

**Asservimento lotti non continui:** Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito, l'estensione dell'Unità Aziendale Minima all'interno delle aree agricole sarà definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle surrichiamate sottozone di cui all'art. 50 c.1 della legge. reg.19/02 con possibilità di asservimento di lotti non contigui della medesima proprietà, ma solamente per il raggiungimento dell'Unità Aziendale Minima per come previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002.

I comuni nella redazione dei PSC/PSA per la definizione quantitativa della superficie dell'Unità aziendale minima tengono conto delle esigenze di coltivazione del fondo agricolo evitando di impegnare per l'eventuale edificazione aree destinate a colture di pregio.

**Max 2 Piani:** L'edificazione in aree agricole di cui all'art. 50 della L.R. „sia di tipo residenziale che di tipo produttivo, non potrà superare i due piani max se non per comprovate esigenze produttive da dimostrare con apposito piano di sviluppo aziendale. Le strutture esistenti sono da computarsi nel calcolo delle volumetrie ammissibili.

**Nuove costruzioni:** possibile realizzazione o di un solo immobile o di un complesso aziendale organicamente strutturato.

**Tipologia edilizia:** da rendere coerente sia nell' uso dei materiali sia nelle caratteristiche tecniche e funzionali con le suscettività e l'andamento oro-morfologico delle aree impegnate.

**Deroghe:** La valutazione di eventuali deroghe è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui agli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002 che ne motivi e dimostri le necessità strettamente connesse ad esigenze di miglioramento della produttività aziendale.

### **Direttive**

Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico, i Comuni nella fase di redazione dei PSC/PSA provvedono a quantificare l'Unità Aziendale Minima e la corrispondente unità culturale minima, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 50, 51 e 52 della L.R. n.19/2002, tenendo conto della facoltà di normare, in forma più restrittiva, ovvero oltre i 10.000 mq, il lotto minimo di intervento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 22 lett. b della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 35 e s.m.i. in funzione delle quali gli enti competenti esprimono parere in merito.

Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno amovibili, di dimensioni massime max 3,00 \* 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali.

## Sistema di mobilità lenta: Direttive

Art.14 c.3. Il QTRP dispone che Province e Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, provvedono alla individuazione, ognuno su scala di competenza, del sistema di mobilità lenta (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo), attenendosi agli indirizzi definiti dalle presenti norme.

## Energia da fonte rinnovabile

*L'articolo è stato completamente riscritto e non sempre in modo più chiaro. Rimane sostanzialmente il limite di distanza dei 500 mt sia per le grandi pale eoliche che per quelle piccole.*

*Viene data ai Comuni la possibilità di limitare le "pale eoliche" attraverso l'istituzione di aree agricole speciali che assumono valore paesaggistico e quindi poco attaccabili giuridicamente.*

### **Art. 15**

#### **Impianti fotovoltaici:**

...gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero, in particolare, nell'ambito di aziende agricole esistenti, non potranno occupare oltre un decimo dell'area impiegata per le coltivazioni garantendo le caratteristiche progettuali di cui al punto successivo.

#### **Impianti eolici**

...Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti:

1. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,
2. le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di in edificabilità assoluta come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della

- regione Calabria (P.A.I.) ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
3. aree che risultano comprese tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (decreto Soverato);
  4. Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;
  5. zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti, nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.
  6. aree della Rete Ecologica, riportate nell'Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono:
    - Aree centrali (*core areas e key areas*);
    - Fasce di protezione o zone cuscinetto (*buffer zone*);
    - Fasce di connessione o corridoi ecologici (*green ways e blue ways*);
    - Aree di restauro ambientale (*restoration areas*);
  - Aree di ristoro (*stepping stones*).
  7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno esser richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:
    - *Siti di Interesse Comunitario (SIC)*,
    - *Siti di Importanza Nazionale (SIN)*,
    - *Siti di Importanza Regionale (SIR)*;
  8. Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;
  9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;
  10. le Important Bird Areas (I.B.A.);
  11. Aree Marine Protette;
  12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;
  13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
  14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
  15. aree di connessione e continuità' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
  16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
  17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
  18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;
  19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani
-

Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (*Beni Paesaggistici Regionali*), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli Interni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dalle presenti norme;

21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004 nonché gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Dlgs 42/04,
22. zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e coni visuali di questo QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito.
24. aree comprese in un raggio di **500 metri** da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali.
25. Le "aree "agricole di pregio", considerate "*Invarianti strutturali Paesaggistiche*" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "Visione Strategica":

### **Operatività dei Comuni per aree agricole speciali**

...Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee al posizionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come previsto dal punto

1.1 delle Linee Guida Nazionali, i comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, nella redazione dei propri PSC potranno richiedere speciali cautele nella progettazione di tali impianti nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 con particolare riferimento alle seguenti aree così come individuate alla lettera a) dell'art. 50 della L.R. 19/2002:

- le aree a sostegno del settore agricolo,
- le aree interessate dalla per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
- le aree a tutela della biodiversità,
- le aree interessate da patrimonio culturale e del paesaggio rurale
- le aree agricole direttamente interessate dalla coltivazione dei prodotti tutelati dai disciplinari delle produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, ecc.), quando sia verificata l'esistenza o la vocazione di una coltivazione di pregio certificata sui lotti interessati dalle previsioni progettuali.

### **Impianti tra i 20kW e 1 MW**

...Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte fotovoltaica ed eolica di potenza compresa tra i 20kW ed 1MW (e quindi non soggetti in base alla normativa nazionale e Regionale di riferimento all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003), realizzati a terra in terreni a destinazione agricola ovvero nell'ambito di aziende agricole esistenti, valgono in generale le indicazioni già espresse al precedente punto a) per la medesima tipologia di impianti di potenza superiore ad 1 MW. Analogamente, per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee, si farà riferimento agli stessi parametri già enunciati.

### **Impianti sotto i 20 kW**

...Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica e fotovoltaica di potenza inferiore ai 20 kW sono fatte salve tutte le procedure previste dal DLgs 42/2004 e dal DPR 139/10.

**art.15 - A- comma 2 p. A.** I comuni dovranno attivare, specifiche azioni politiche tendenti ad incrementare l'uso anche singolo di produttore di energia da fonte alternativa almeno nella misura almeno di 1 kw ogni 100 mc di costruzione.

Complessivamente il QTRP individua un obiettivo strategico rappresentato da una possibile futura prospettiva di autosufficienza, dal punto di vista energetico, dei nuovi edifici entro il 2020.

## Corretto inserimento: direttive

*Si tratta della possibilità di nuovi interventi all'interno delle 62 aree vincolate della Calabria. Nella sostanza si tratta di un processo di costruzione delle modalità di giudizio delle soprintendenze sui nuovi interventi. Molte Regioni hanno provato questa tecnica che deve essere, nei PPdA, implementata ulteriormente di molti altri componenti. Per il momento i PSC/PSA proveranno ad applicarle per i loro territori vincolati da uno dei decreti paesaggistici.*

### **art. 27 – lettera A -Procedure corretto inserimento:**

1. Ai fini della valutazione di corretto inserimento degli interventi nel paesaggio il QTRP individua tre situazioni di riferimento:

- a) **le trasformazioni non ammissibili** in quanto ostative del perseguimento degli obiettivi di tutela del paesaggio;
- b) **le trasformazioni rilevanti**, la cui ammissibilità dipende dai contenuti del progetto di trasformazione;
- c) **le trasformazioni ordinarie**, non particolarmente significative ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione.

2. Il QTRP vieta le trasformazioni non ammissibili e prescrive, per tutte le trasformazioni rilevanti, le misure per il corretto inserimento di cui all'art.143, comma h, del Dlgs 42/2004 e s.m.i., la cui applicazione va documentata in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in sede di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio e, per i Beni paesaggistici, in sede di istanza di autorizzazione paesaggistica.

### **C - Regole di intervisibilità**

1. Per il corretto inserimento saranno adottate le seguenti le regole di intervisibilità: il controllo della visibilità dai diversi lati e dei piani di analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio, a seconda delle sue caratteristiche distributive, di densità e di estensione attraverso la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico.

2. Le riprese saranno effettuate da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. Per percorsi panoramici si intendono anche i percorsi costieri con visibilità dal mare verso la costa. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento”.

## **QTRP (Parte del Piano Paesaggistico) – Forum di partecipazione**

*I 39 Forum di partecipazione, svolti da parte del QTRP in Calabria, hanno indicato circa 1.500 nuovi elementi paesaggistici (vedi Tomo 3), tali elementi dovranno essere presi in esame dai futuri PPdA (Piani Paesaggistici Attuativi). È presumibile che i PSC/PSA inizino a trattare questi elementi paesaggistici e a normarli in relazione al loro contesto comunale.*

**Art.4 comma 3.** In attuazione del Protocollo d'Intesa e del successivo Disciplinare di Attuazione suddetti, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n.4003 del 27/03/2012, è stato istituito il Comitato Tecnico di copianificazione (art. 7, comma 1 del Protocollo) per la definizione e condivisione delle seguenti attività:

- a. Individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004;
- b. Identificazione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 su tutto il territorio regionale;

**art. 4 - comma 6.** A tal fine si terrà conto, inoltre delle proposte del territorio emerse nel corso dei Forum di Partecipazione (di cui al Tomo 3) svoltisi da febbraio a Luglio 2012 nelle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali dalla Regione Calabria e risultanti dai rispettivi verbali finali, la cui ammissibilità sarà vagliata attraverso le attività di copianificazione di cui al presente articolo, rimanendo comunque concreti riferimenti per gli enti Territoriali calabresi che potranno tenerne conto nell'ambito dell'attuazione delle discipline dei beni paesaggistici.

**Art. 38 – comma 3.** La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, approva il Piano paesaggistico formato dall'insieme dei 16 Piani Paesaggistici d'Ambito con "l'articolazione analitica e prescrittiva delle Norme Paesaggistiche", ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato Tecnico nell'ambito dell'Intesa di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali, come allegato normativo specifico alle presenti disposizioni e lo invia al Consiglio Regionale per l'approvazione finale per come previsto dalla L. R. n.19/02, e s. m e i.

## Manutenzione Territorio

*Rappresenta il tentativo di superare l'impasse dell'intervento sui fiumi e sui territori a rischio. Si tratta inizialmente del riconoscimento ed esplicitazione alla collettività del territorio con rischi notevoli ed in seconda analisi dei comportamenti di mitigazione. Si giunge perfino agli incentivi per la delocalizzazione degli edifici in aree a rischio.*

### Intesa Città Campagna

#### Art. 10.

i Piani Paesaggistici d'Ambito individuano quei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, per i quali, i comuni devono promuovere all'interno dei PSC/PSA una "Intesa città – campagna" avente per oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

#### Delocalizzazioni

L'Intesa Città – Campagna, può concretizzarsi anche in un progetto per la Manutenzione del Territorio e delle Delocalizzazioni e Mitigazioni dei detrattori che coinvolga tutti gli attori che intervengono sul territorio e che siano in grado di portare il proprio contributo per attuare una seria e concreta politica di difesa del suolo e mitigazione dei rischi. All'interno del rapporto Città – Campagna occorre fare uno specifico riferimento ai corsi d'acqua anche in apparente quiescenza, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche alluvionali che sempre più affliggono la Calabria.

L'Intesa" dovrà portare ad incentivi economici e di diritti edificatori perequati per i progetti:

- Parchi agricoli periurbani;
- Parchi agricoli della fascia costiera;
- Parchi delle aste idriche;

In particolare la negoziazione per l'intorno dei corsi d'acqua è conclusa, fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali.

## **Patto per la Manutenzione del Territorio e Delocalizzazioni**

**art. 29 – comma 2.** Il “Patto” dovrà tendere, oltre alla riconduzione di tutti i possibili finanziamenti pubblici, anche al coinvolgimento dei privati attraverso l’utilizzo degli strumenti incentivanti fiscali, (ICI, fondi comunitari, oneri concessori, etc.) ed in particolar modo gli incentivi volumetrici edilizi dei PSC/PSA.

Il “Patto” persegue i seguenti obiettivi:

- a) **Manutenzione del territorio** e delle aste idriche;
- b) **delocalizzazione dei beni esposti** a frane e alluvioni o che si trovino all’interno delle aree di tutela e salvaguardia dei precedenti articoli del presente QTRP;

**art. 29 – comma 3.** Il “Patto” potrà essere attuato anche tramite i Programmi Complessi di cui alla LUR 19/02, ovvero da un Piano di Rigenerazione urbana delle presenti disposizioni normative e prevederà:

- Modalità di individuazione e adeguamento sistematico delle mappe del rischio;
- Modalità di intervento per la manutenzione, ovvero i servizi pubblici preposti dovranno presentare opportune indicazioni tecniche ed operative;
- Individuazione azioni innovative, ad esempio fitodepurazione, ittiofaunistica, rimozioni argini non necessari,
- rimozione apporti lapidei eccessivi, modalità di utilizzo degli usi civici, etc;
- Coinvolgimento dei giovani agricoltori nella manutenzione del territorio, prevenzione incendi e coadiuvanti nelle calamità, ad esempio la manutenzione del reticolo dei corsi d’acqua;
- Coinvolgimento di altri attori che possono contribuire alla manutenzione di cui al precedente punto;
- Formazione di ulteriori golene ed anse private al fine di mitigare eventuali impatti calamitosi;
- Formazione e allestimento di ulteriori aree per la protezione civile;
- Individuazione delle modalità di delocalizzazione dei beni esposti a frane e alluvioni;

## Centri storici e rete dei beni culturali

*Rappresenta il tentativo di far entrare nei PSC/PSA una normativa particolareggiata sui Centri Storici. In assenza di ciò vi è una serie di norme immediate da utilizzare.*

### **Immedie norme minime Centri Storici**

**Art. 17 c.10.** I Comuni in assenza di PSC e PSA, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della LR 19/02, adotteranno, per i centri storici, immediatamente le seguenti norme minime: ...

...Usi urbani ammessi e previsti, Aree libere, le alberature, Edifici tutelati ope legis, Edifici di interesse storico, Ripristino Tipologico, Edifici del tessuto minore...

### **Piano Centro Storico nel PSC e/o POT**

**Art. 17- c.9.** I Comuni, al fine di adeguare la propria disciplina urbanistica approvano uno specifico piano attuativo denominato “Piano del Centro Storico” ovvero inseriscono analogha strumentazione urbanistica nel loro PSC e/o POT, ovvero adottano un Regolamento Comunale del Centro Storico con norme minime e si conformano ai seguenti indirizzi.....

### **Futuro disciplinare**

**Art. 17 – c.3.** Ai sensi dell’art. 48 comma 2 della LUR n.19 del 2002, per specifiche inerenti gli interventi di cui sopra il QTRP sarà integrato dai contenuti del “Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico” a cui la pianificazione territoriale deve fare riferimento ai fini della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri storici.

## Rigenerazione delle periferie urbane sostenibili

*Rappresenta il primo accenno alla Rigenerazione urbana. Si fa notare che contemporaneamente nella LUR vi è che la Giunta è impegnata a realizzare un disciplinare operativo in merito.*

**art. 19- c. 5.** Il QTRP stabilisce che i Comuni dovranno individuare le aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana a cui si applicano gli istituti degli incentivi volumetrici, fiscali e tributari su cui potranno intervenire sia gli Enti Pubblici e sia i Privati. Le iniziative di rigenerazione urbana andranno applicate alle aree di crisi che soffrono di uno o più dei seguenti elementi negativi:

- a) **Degrado Urbanistico:** si intendono le aree con presenza caratterizzante un impianto urbano di scarsa qualità morfologica e da una carenza di attrezzature, servizi, spazi pubblici, ovvero da aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse.
- b) **Degrado edilizio e tipologico:** si intendono le aree con massiccia presenza di manufatti edilizi, muniti di regolare titolo abilitativo, non finiti, con caratteristiche estetiche incomplete o di scarsa qualità, dalle tipologie edilizie anomale e/o fuori scala.
- c) **Degrado socio-economico:** sono le aree caratterizzate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzo, di impropria/parziale utilizzazione, con presenza di strutture non compatibili con il contesto urbano di riferimento, carenti per qualità e/o quantità di attività di servizi e spazi pubblici di supporto alla residenza.

## Ambiti urbanizzabili, mitigazione consumo suolo

### Disincentivo sottrazione suolo all'agricoltura: direttive

*Il QTRP tenta di limitare nuovi interventi con consumo di suolo strappato all'agricoltura.*

**art. 20 lettera A - 1.** Il QTRP stabilisce che gli ambiti urbanizzabili siano utilizzati in via straordinaria e solamente dopo avere raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati del PSC/PSA. In particolare il QTRP le seguenti azioni preliminari all'utilizzo degli ambiti urbanizzabili:

- **Ammagliamento** di tessuto urbanizzato sfrangiato;
- **Omogeneità del disegno urbano** a seguito di riempimento dei vuoti urbani anche per il recupero di standard di urbanizzazioni;

2. A seguito di ciò e comunque dietro presentazione di appositi strumenti attuativi di significativa ampiezza è possibile espandere il tessuto urbano a condizione che si siano già raggiunti gli obiettivi precedentemente citati.

3. Lo strumento attuativo proposto dovrà essere localizzato in un intimo rapporto di funzionalità urbanistica con l'ambito urbanizzato, ovvero all'interno di questo, ciò al fine di risparmiare territorio ed utilizzare le urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti nell'attiguo ambito urbanizzato, fermo restando la corresponsione degli oneri urbanizzazione diretti o in forma perequativa.

### Dimensioni minime degli strumenti attuativi

*È la norma su cui più si discuterà nel seguito. Essa parte da una nobile causa, ovvero di limitare i piani attuativi, ma giunge ad avvantaggiare la grande proprietà che sarà la sola a governare il mercato edilizio. Uno dei sistemi per mitigare la gestione accentrata del mercato edilizio è la formazione di bandi di interesse specifici, dove anche i piccoli proprietari, anche non contigui, si riuniscono per elaborare una proposta operativa.*

**art. 20 lettera A- comma 4.** Negli ambiti urbanizzabili i Comuni, fino a 5.000 abitanti, opereranno attraverso appositi strumenti attuativi aventi estensione minima di 15.000 mq.; per i Comuni oltre tale soglia



demografica l'estensione minima dovrà essere di 30.000 mq. Tale soglia dimensionale minima trova giustificazione al fine di consentire una significativa e razionale crescita del tessuto urbanizzato.

## **B - Disincentivo economico consumo suolo: Prescrizione**

**art. 20 lettera B. comma 1.** Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e PSA, evidentemente tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, oltre a dover soddisfare i principi di "Ammagliamento e Omogeneità", nonché l'utilizzo degli ambiti urbanizzabili dei PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, osservare quanto previsto dal precedente comma A p.to 3, dall' Art. 3 comma 2 lett. f)<sup>3</sup> e dall'art. 6 comma 2 lett c)<sup>4</sup> della Lg. 19/02 e s.m.i., devono essere assoggettati, nel caso di previsione di PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;
- Nell'aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi.

## **C - Premialità per i Comuni a Zero ambiti Urbanizzabili: indirizzo**

**art. 20 lettera C . comma 1.** Il QTRP definisce che,- al fine di premiare i Comuni che nella loro pianificazione adottano la politica urbanistica di non prevedere alcun ambito urbanizzabile,-tali Comuni dovranno essere in posizione di vantaggio per l'assegnazione di fondi finalizzati a programmi di Rigenerazione Urbana o tutela e valorizzazione dei Centri Storici..

## **D - Distretti autonomi: Direttive**

*La norma tende a far diventare gli operatori economici dell'edilizia anche i gestori dei loro piani di lottizzazione (distretto autonomo) e di sgravare i Comuni dalle spese di gestione dell'area (illuminazione, spazzatura strade, manutenzione, ecc)*

**art. 20 lettera D. comma 1.** Gli eventuali strumenti attuativi in ambito urbanizzabile dovranno essere dimensionati proporzionalmente alla capacità insediativa prevista dalle urbanizzazioni primarie alle quali collegarsi. In caso contrario per l'eccedenza di tale capacità il proponente lo strumento attuativo dovrà assumere l'onere dell'implementazione dei servizi sino all'adeguamento per il nuovo intervento proposto.

2. I soggetti proponenti strumenti attuativi in ambiti urbanizzabili, in alternativa al pagamento degli oneri per il Titolo abilitativo, in misura pari all'aumento maggiorato per una percentuale pari al 50%, possono optare per la costituzione del regime di "Distretto Autonomo", ovvero provvedono alla realizzazione e gestione perenne dei servizi occorrenti e alla gestione dell'ambito così come edificato.

## **E - Zone ad alta agevolazione: indirizzi**

**art. 20 lettera E. comma 1.** Potranno essere individuati dai Comuni, in accordo con Province e Regione, ambiti territoriali in cui, al fine di arricchire il bilancio sociale, si possa predisporre, oltre ad agevolazioni burocratiche, anche l'esenzione dei pagamenti di tasse, tributi e oneri che, unitamente agli incentivi volumetrici, possano apportare nei settori del turismo, della produzione manifatturiera, della tecnologia e dell'agricoltura, un consistente aumento dell'occupazione.

---

<sup>3</sup> L.r. 19/02 art3 c.2 l.f: ...prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione *ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio*

<sup>4</sup> L.r. 19/02 art.6 c.2 l.c.....nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e sempre nel rispetto dell'"organicità del disegno urbano

---

## **Nuove funzioni urbane – Standard - Direttiva**

*I PSC/PSA dovranno prevedere un aumento della quantità minime degli standard*

**art.16 – c.1.** Il QTRP stabilisce che i Comuni al fine di mettere a norma gli standard delle urbanizzazioni della città esistente, debbano aumentare la dotazione generica degli standard per abitante in relazione alle nuove funzioni urbane che vengono individuate come segue:

- protezione civile;
- socio assistenziali;
- aggregazione sociale;
- aree mercatali ed espositive;
- verde ambientale (rete ecologica) e parchi naturali

**art.16 – c.2.** La dotazione degli standard dovrà essere prevista nella seguente misura:

- mq. 18,00/ab per i Comuni fino a 1.000 ab.;
- mq. 20,00/ab per i Comuni da 1.001 a 3.000 ab.;
- mq. 22,00/ab per i Comuni da 3.001 a 5.000 ab.;
- mq. 24,00/ab per i Comuni da 5.001 a 10.000 ab.;
- mq. 26,00/ab per i Comuni oltre i 10.000 ab.;

## **Adeguamento dei PSC/PSA e PTCP**

*È stato immesso un ulteriore parere regionale (Compatibilità paesaggistica e/o valutazione di coerenza). Non si capisce in quale fase tale parere debba essere rilasciato. È auspicabile che sia operativo in fase di Conferenza di Pianificazione, ove tutti gli attori sono rappresentati.*

### **Determina conformazione norme immediate del QTRP (90 gg)**

**art. 30 – comma 6.** I Dirigenti Comunali e Provinciali del settore, ovvero i responsabili degli uffici tecnici comunali, al fine di chiarire la modificazione delle singole norme per il proprio territorio ad opera del QTRP, entro 90 gg dall'approvazione del presente, adotteranno una specifica determina di conformazione dei rispettivi strumenti urbanistici ai contenuti del presente QTRP.

### **Valutazione di Coerenza, parere di compatibilità paesaggistica (Regione):**

**art. 30 c.7 -** Nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, la valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con il QTRP, si esplicita mediante la formulazione di un parere di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla Regione di concerto con i competenti organi del MiBACT. Tale parere è richiesto:

- a. per l'adeguamento alle previsioni del QTRP dei redigenti piani urbanistici generali e territoriali;
- b. per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- c. per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori urbanizzati" legittimamente identificati e approvati con deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale e, qualora ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, già valutati ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e/o autorizzati ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/04 alla data di adozione del presente QTRP.

### **Art. 30 - lettera D - Misure di salvaguardia all'adozione del QTRP**

1.A far data dall'adozione del QTRP le competenti amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione relativa a domande dirette ad ottenere permessi ad interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le sue prescrizioni.

### **Art. 30 - lettera E - Verifica paesaggistica dei piani attuativi non approvati**

1.In attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale alla disciplina paesaggistica contenuta nel QTRP, i Comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso di

adozione del piano, adeguano i piani attuativi non approvati alla normativa paesaggistica eventualmente discordante.

## Valutazione di Coerenza della pianificazione in itinere

*Viene qui specificato in cosa consiste la Valutazione di Coerenza di un Piano PSC/PSA con la Pianificazione sovraordinata. Una metodologia che individua dei fattori di confronto: Obiettivi, Normativa, Strategie e coerenza interne con se stesso.*

**art. 31 – comma 2.**Le Valutazioni di coerenza si articolano nelle seguenti verifiche:

- coerenza degli obiettivi;
- coerenza delle strategie;
- coerenza con la normativa;
- coerenza interna;

3.La verifica di **coerenza degli obiettivi** è finalizzata a dimostrare che gli obiettivi fissati dal piano e definiti per ogni sistema della pianificazione, naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, siano coerenti con gli obiettivi definiti dalla legge urbanistica regionale L.R. 19/02, dagli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di settore vigenti e che gli obiettivi fissati dal piano e gli interventi previsti siano coerenti con gli strumenti di programmazione economica vigenti.

4.La verifica di **coerenza delle strategie** è finalizzata a dimostrare che la strategia e le azioni promosse dal piano siano coerenti e convergono con le strategie generali già determinate dagli strumenti vigenti per l'area interessata e siano coerenti con gli indirizzi territoriali dettati dalle presenti norme-

5.La verifica di **coerenza con la normativa** è finalizzata a dimostrare la congruenza del piano con il sistema normativo vigente di settore e con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dettate dalle presenti norme e, per i Piani strutturali, anche dagli strumenti sovraordinati.

6.La verifica di **coerenza interna** è finalizzata a dimostrare che le strategie, le azioni e gli strumenti di intervento previste dal piano siano coerenti con gli obiettivi generali indicati.

## Perequazione

*Il QTRP sposa la perequazione urbana come elemento imprescindibile dei PSC/PSA, giungendo a definire un minimo (30%) per gli ambiti urbanizzabili. Da studi recenti la cifra del 30% è troppo piccola per far funzionare un buon impianto perequativo, dove occorre un minimo del 42%, altrimenti il demanio pubblico che si forma diviene troppo esiguo per effettuare sia il riequilibrio degli standard che la riammissione di suolo edificabili alle categorie svantaggiate.*

### Aree a Perequazione obbligata (min. 30%)

**art. 20 lettera B. comma 1<sup>5</sup>.** Il QTRP prescrive che gli interventi di nuova costruzione, realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e PSA, evidentemente tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, oltre a dover soddisfare i principi di “Ammagliamento e Omogeneità”, nonché l'utilizzo degli ambiti urbanizzabili dei PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, osservare quanto previsto dal precedente comma A p.to 3, dall' Art. 3 comma 2 lett. f) e dall'art. 6 comma 2 lett

---

<sup>5</sup> Comma già citato in precedenza;

c) della Lg. 19/02 e s.m.i., devono essere assoggettati, nel caso di previsione di PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;
- Nell'aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi.

**Art.33- B comma 5.** Il QTRP persegue la politica degli accordi privato-pubblico al fine di formare un demanio pubblico di aree. Pertanto determina che i Comuni che, nella formazione delle normative di gestione dei PSC/PSA, debbano opportunamente normare l'uso degli ambiti urbanizzabili in modo tale che, nel rispetto delle volumetrie totali realizzabili, i proprietari cedano una parte delle aree oltre agli standard di legge, per la formazione degli atti di perequazione e per le successive compensazioni.

**Art. 33 – C. comma 2.** Il credito edilizio riconosciuto ai fini di cui al precedente comma può essere utilizzato in aggiunta agli indici convenzionali previsti dal PSC/PSA soltanto in ambiti omogenei oggetto di perequazione già individuati dal PSC/PSA, anche diversi da quello in cui ricade l'immobile che dà titolo alla compensazione.

## Prescrizione standard su Rischi territoriali – Cartografia e Dati Territoriali-Allegati

*Sono gli allegati tecnici per la produzione effettiva della pianificazione. Molto spesso si tratta di norme ridondanti e contorte, ma comunque è sempre meglio uno standard che l'attuale caos produttivo.*

### **art.13 comma 2.**

Per la definizione delle metodologie e degli standard da assumersi ad ogni livello della pianificazione urbanistica e dei piani di settore si fa riferimento ai seguenti allegati:

## **- ALLEGATO 1 – Valutazione dei Rischi Territoriali e della Componente Geologica per i PSC/PSA**

Il quadro dei rischi territoriali delineato nel Quadro Conoscitivo del QTRP ha distinto:

### RISCHIO ANTROPOGENICO:

- *rischio sanitario*
- *rischio ambientale*
- *rischio incidente rilevante*
- *rischio incendio boschivo*
- *rischio erosione e consumo di suolo*

### RISCHIO NATURALE:

- *rischio frana*
- *rischio alluvione*
- *rischio erosione costiera*
- *rischio desertificazione e deficit idrico, subsidenza e sinkholes*
- *rischio tsunami*
- *rischio sismico.*

## - ALLEGATO 2 – Linee Guida per la formazione dei Dati Territoriali dei PSC/PSA

*Il QTRP ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.*

*A prima vista il quadro è alquanto difficile e se preso alla lettera porta ad una miriade di carte innominabile. Nella realtà si tratta dell'indicazione delle informazioni che un quadro conoscitivo deve avere e delle modalità tecniche (shp file) di scambio dei dati.*

*Occorre ribadire che l'allegato obbliga che il riferimento di base è da realizzare con i dati geografici del SITO regionale raggiungibile attraverso il portale "urbanistica" della Regione Calabria:*

*<http://www.urbanistica.regione.calabria.it/>*

....Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA.

### 1. LA TIPOLOGIA DEI DATI

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

- ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;
- ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;
- la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:
  - poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
  - lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nodi"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
  - puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

- *areale*: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;
- *lineare*: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5.000;
- *puntuale* riconducibili a:
  - 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;
  - 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:
    - di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);

- di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

## **2. IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI**

Il formato shapefile è reso obbligatorio per la formazione delle basi dati territoriali dei PSC/PSA.

- Il formato shapefile è un formato GIS contenente forme geometriche (shape = forma) memorizzate attraverso la descrizione delle loro coordinate vettoriali. Ad ogni forma sono correlati degli attributi espressi in formato dataBase. Ogni attributo ha un rapporto univoco con la forma (shape) alla quale è riferito.
- Il formato shapefile supporta punti, linee ed aree.
- Uno shapefile tipico comprende un file delle forme (\*.shp), un file index (\*.shx) ed una tabella dBase (\*.dbf).

IL MODELLO LOGICO: Si rinvia all'allegato normativo del BURC n. 53 per la tabella .

## - ALLEGATO 3: CATALOGAZIONE CENTRI STORICI

L.U.R. n. 19/02 art. 48 comma 1. Strumento normativo per l'identificazione dei Centri storici - Elenco dei Centri storici calabresi e degli insediamenti storici minori suscettibili di tutela e valorizzazione.					
	PROVINCIA DI CATANZARO	PROVINCIA DI COSENZA	PROVINCIA DI CROTONE	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
1	Badolato	Acquaformosa	Caccuri	Filadelfia	Bagnara Calabria
2	Belcastro	Acri	Belvedere Spinello	Briatico	Bagaladi
3	Borgia	Aiello Calabro	Cirò	Dinami	Calanna
4	Carlopoli	Aieta	Crotone	Drapia	Gioia t.
5	Catanzaro	Altomonte	Isola di Capo Rizzuto	Filandari	Melicuccà
6	Chiaravalle Centrale	Amantea	Mesoraca	Francavilla	Montebello
7	Cropani	Amendolara	Petilia Policastro	Ioppolo	S.Lorenzo
8	Curinga	Belmonte Calabro	Santa Severina	Mileto	Africo
9	Girifalco	Belvedere Marittimo	Strongoli	Mongiana	Ardore
10	Guardavalle	Bisignano	Umbriatico	Monterosso Calabro	Bivongi
11	Magisano	Bocchigliero		Nicotera	Bova
12	Maida	Bonifati		Pizzo Calabro	Brancaleone
13	Martirano	Calopezzati		Serra S. Bruno	Bruzzano Zeffirio
14	Montauro	Campana		Soriano Calabro	Caulonia
15	Nicastro - Lamezia T.	Cariati		Tropea	Ciminà
16	Nocera Terinese	Carpanzano		Vibo Valentia	Cinquefrondi
17	S. Caterina dello Ionio	Cassano allo Ionio			Condofuri/Galliciano/Amendolea
18	S.Andrea Ap.dello Ionio	Castrovillari			Ferruzzano
19	Sellia Marina	Cerchiara di Calabria			Gerace
20	Squillace	Cetraro			Gioiosa Jonica
21	Taverna	Civita			Grotteria
22	Tiriolo	Cleto			Laureana di Borrello
23	Torre di Ruggiero	Corigliano Calabro			Locri
24	Zagarise	Cosenza			Mammola
25		Diamante			Melito Porto Salvo/Pentedattilo
26		Falconara Albanese			Monasterace
27		Fiumefreddo Bruzio			Motta San Giovanni
28		Fuscaldo			Oppido Mamertina
29		Guardia Piemontese			Palizzi/Pietrapennata
30		Laino Borgo			Palmi
31		Laino Castello			Piaccinica
32		Longobucco			Reggio Calabria
33		Luzzi			Riace
34		Malvito			Roccella Ionica
35		Mendicino			Roghudi Vecchio
36		Montalto Uffugo			Rosarno
37		Morano Calabro			S.Eufemia d'Aspromonte
38		Mormanno			S.Giorgio Morgeto
39		Oriolo			Scilla
40		Orsomarso			Siderno Superiore
41		Paola			Staiti
42		Papasidero			Stignano
43		Pietrafitta			Stilo
44		Praia a Mare			Varapodio
45		Rende			
46		Rocca Imperiale			
47		Rogliano			
48		Rose			
49		Roseto Capo Spulico			
50		Rossano			
51		S. Maria del Cedro			
52		San Demetrio Corone			
53		San Fili			
54		San Giovanni in Fiore			
55		San Lorenzo Bellizzi			
56		San Lucido			
57		San Marco Argentano			
58		San Pietro d'Amantea			
59		Saracena			
60		Scala Coeli			
61		Scalea			
62		Spezzano della Sila			
63		Terranova da Sibari			
64		Tortora			
65		Villapiana			
	TOT: 24	TOT: 65	TOT: 10	TOT: 16	TOT: 44

## **- ALLEGATO 4 – Linee Guida per la redazione dei Piani Spiaggia**

*Il sistema di dati proposto è analogo a quello della pianificazione dei PSC/PSA, con alcune specificazioni di vestizione degli shp, a mio parere, del tutto inutili.*

La proposta di linee guida della Regione Calabria per la redazione dei piani spiaggia si inserisce nell'ambito delle attività dirette a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge regionale della Calabria n. 17 del 2005, con la quale è stato disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

... Il pacchetto di conferimento ha, indicativamente, la seguente struttura:

- 1 Inquadramento generale del piano: o Limite dell'area demaniale;
  - o Aree precluse al rilascio di concessioni; o Limite dell'arenile libero.
- 1 Servizi per la nautica:
  - o Porti e approdi;
  - o Punti di ormeggio attrezzati per la nautica da diporto.
- 1 Destinazioni d'uso:
  - o Aree destinate ad attività collettive (sport, cultura, spettacolo);
  - o Spazi pubblici di relazione (piazza, lungomare, aree di sosta, belvedere); o Aree per attività produttive;
  - o Aree per piccola pesca;
  - o Aree per attività commerciali.
- 1 Vincoli ambientali e paesaggistici:
  - o Aree di interesse paesistico e naturalistico;
  - o Aree da sottoporre a interventi di bonifica e rinaturalizzazione.
- 1 Mobilità:
  - o Accessi al mare; o Percorsi;
  - o Parcheggi.
- 1 Aree assentite in concessione: o servizi igienici e docce; o passerelle pedonali;
  - o aree ombreggiate; o solarium;
  - o noleggio natanti; o ristorazione;
  - o attività ricreative e sportive; o esercizi commerciali;
  - o strutture per il salvamento a mare;
  - o aree per attività produttive e piccola pesca; o strutture per il primo soccorso;
  - o depositi.
- 1 Servizi ai bagnanti:
  - o Servizio di salvamento a mare; o Servizio di primo soccorso;
  - o Corsie di lancio.

Affinché i Piani Spiaggia possano essere mosaicati fra loro è necessario che venga adottata come base cartografica di appoggio il DB Topografico Regionale. Il Comune, collegandosi al portale della regione, potrà scaricare i dati di base necessari (il quadro conoscitivo) per disegnare il Piano Spiaggia e i file che compongono il Piano Spiaggia vuoti ma già strutturati secondo il pacchetto di conferimento.



## **- ALLEGATO 5 – Linee Guida per la realizzazione dei Database Topografici**

*Si tratta di indicazioni tecniche specifiche per i costruttori dei GIS.*

...Le indicazioni fornite nel presente documento, sono inquadrare nelle attività relative alla costituzione delle Classi del DBTI regionale, realizzate secondo quanto indicato dagli standard nazionali in materia (specifiche IntesaGIS).

Sulla base di quanto detto sopra, questo documento fornisce le linee guida per l'implementazione del DBTI, approfondendo alcune caratteristiche delle Classi di cui è costituito. Si tratta di specifiche che riguardano gli aspetti di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e dei campi comuni a tutte le Classi), di geometria di queste e relazioni.